ItaliaOggi

14-NOV-2026
da pag. 1-22 /foglio 1 / 2

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 14258 Diffusione: 13103 Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

GIUSTIZIA E SPESA

La Consulta ferma i prelievi di Stato sulle Camere di commercio

Ricciardo a pag. 22

Camere di commercio, la Consulta ferma i prelievi di Stato

Le Camere di commercio non saranno più tenute a versare annualmente al bilancio dello Stato parte delle proprie risorse finanziarie. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 202 depositata il 13 novembre 2026, ha dichiarato illegittimo l'articolo 1, comma 594, della legge 160/2019, che impone agli enti camerali di versare ogni anno un importo pari a quello dovuto nel 2018 per i risparmi di spesa conseguiti in tale esercizio, maggiorato del 10%. La decisione, motivata dalla violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione (articoli 3 e 97 della Costituzione), produce effetti soltanto per il futuro. Le somme già versate non saranno quindi restituite e resteranno dovuti anche gli importi maturati prima della pubblicazione della sentenza.

L'obbligo di versamento

La disposizione della legge di bilancio 2020 prevedeva, entro il 30 giugno di ogni anno, il trasferimento allo Stato delle somme calcolate sui risparmi di spesa del 2018, incrementati del 10%. Un meccanismo permanente che, secondo la Consulta, sottrae risorse alle Camere di commercio indipendentemente dai risparmi effettivamente conseguiti e dall'evoluzione delle loro condizioni finanziarie. La Corte aveva già censurato un analogo sistema di versamenti con la sentenza n. 210/2022, riferita alle annualità 2017-2019.

Autonomia finanziaria

Le Camere di commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale e finanziaria, disciplinata dalla legge 580/1993. Le loro attività sono finanziate principalmente attraverso il diritto annuale versato dalle imprese, ridotto progressivamente fino al 50% dal 2017. Secondo la Corte, imporre ulteriori trasferimenti allo Stato compromette la sostenibilità della gestione e sottrae risorse ai servizi destinati al sistema produttivo. L'automatismo del prelievo risulta irragionevole anche quando la sua incidenza sulle entrate complessive dell'ente è contenuta.

Prelievi permanenti

La Consulta riconosce che, in situazioni di crisi economica, il legislatore può richiedere contributi temporanei anche agli enti autofinanziati. Tali misure devono però rispettare criteri di ragionevolezza e proporzionalità. L'obbligo previsto dalla legge 160/2019, privo di scadenza e parametrato a valori del 2018, determina invece un trasferimento strutturale di risorse, senza alcun adeguamento alle effettive disponibilità degli enti. Da qui la violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione.

Effetti della sentenza

La Corte ha escluso gli effetti retroattivi della dichiarazione di illegittimità costituzionale, stabilendone la decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia. Le Camere di commercio non potranno ottenere il rimborso delle somme già versate e resteranno dovuti gli importi maturati in precedenza, compresi quelli accantonati e non ancora corrisposti. La limitazione temporale è giustificata dall'esigenza di salvaguardare la stabilità dei conti pubblici, anche alla luce degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito della procedura europea per disavanzi eccessivi.

Pina Ricciardo

© Riproduzione riservata





ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30523 - L.1763 - T.1746

ItaliaOggi
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 14258 Diffusione: 13103 Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario



ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30523 - L.1763 - T.1746